



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

Piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente (VI)

Tel. 0424578422 – P. I.V.A. 00262470248

ufficio.tecnico@comune.mussolente.vi.it – protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 15 in data 27 APR. 2017

OGGETTO: MISURE PER IL RISPARMIO E IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI.

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota prot. 1972/17 del 20/01/2017 la Società Alto Trevigiano Servizi Srl, in qualità di gestore del servizio di acquedotto nel comune di Mussolente, ha segnalato che il perdurante stato di siccità sta determinando una significativa riduzione della portata delle fonti di approvvigionamento idrico della rete acquedottistica, con conseguenti difficoltà nel garantire la regolarità del servizio;
- con la medesima nota, l'Azienda ha invitato questa Amministrazione a promuovere azioni finalizzate al contenimento dei consumi idrici da parte degli insediamenti residenziali e produttivi, al fine di ridurre eventuali disagi nelle ore di maggior prelievo d'acqua e prevenire situazioni di carenza idrica o irregolarità di fornitura;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 2 del 27/01/2017;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 18 aprile 2017, con cui considerato il perdurare della situazione di criticità idrica, è stato dichiarato lo **stato di crisi idrica su tutto il territorio Regionale**;

Rilevato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Considerato che l'accertata riduzione della capacità di produzione delle fonti idriche che alimentano la rete acquedottistica siano tali da giustificare l'adozione di un'ordinanza avente lo scopo di limitare i consumi idrici;

Richiamato il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 98, comma 1, che recita: *“Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”*, nonché l'art. 144, comma 4, che recita *“gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”*;

Vista la Legge 689/81 come modificata dal D. Lgs. 507/99;

Visto l'artt. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

ORDINA

1. la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete acquedottistica agli usi strettamente domestici.
2. il divieto dell'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete acquedottistica per il lavaggio di autoveicoli, per il lavaggio di spazi aperti ed aree private, per il riempimento (anche parziale) di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali (se prive di sistema di ricircolo dell'acqua), nonché per l'irrigazione dei giardini.

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile comportamento, finalizzato al contenimento dei consumi idrici ed al risparmio dell'acqua, anche attraverso il controllo degli impianti di abitazioni di proprietà, momentaneamente non occupate.

INFORMA

1. la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2017 ed entra in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. la presente ordinanza sarà revocata, con apposita comunicazione, solo successivamente al rientro nelle condizioni di normalità della situazione.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Comunale e nel sito web dell'Amministrazione Comunale.

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune per gli adempimenti di competenza.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

AVVERTE

I trasgressori saranno soggetti all'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 il ricorso non sospende, comunque, la validità e l'esecuzione del presente provvedimento.

Mussolente, li 27 APR. 2017.



IL SINDACO
Cristiano Montagner